

Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 639/2022/R/GAS

DELIBERAZIONE 21 GIUGNO 2022 269/2022/R/GAS

# REVISIONE DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA CON ADEGUAMENTO DELLA FATTURAZIONE AI CLIENTI FINALI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE

## L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1209<sup>a</sup> riunione del 21 giugno 2022

#### VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, e in particolare l'Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo, 2015, 117/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 117/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 522/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 22 febbraio 2018, 97/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 264/2018/R/com;



- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2018, 488/2018/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A, e in particolare l'Allegato A (di seguito: Quadro Strategico 2019-2021);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 271/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2019, 493/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 569/2019/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 570/2019/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2020, 501/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 501/2020/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A (di seguito: Quadro Strategico 2022-2025);
- la deliberazione dell'Autorità 10 maggio 2022, 209/2022/R/com;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIF);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per la regolazione dell'attività di misura elettrica (TIME);
- il vigente Testo integrato morosità gas, approvato con deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (TIMG);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per la regolazione della morosità elettrica (TIMOE);
- il vigente Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG 2014-2019), vigente sino al 31 dicembre 2019, e la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (di seguito: RQDG 2020-2025), vigente a partire dal 1 gennaio 2020;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 26 luglio 2018, 408/2018/R/com;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 570/2018/R/com (di seguito: documento per la consultazione 570/2018/R/com);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 410/2019/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 26 novembre 2019, 487/2019/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 487/2019/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 22 giugno 2021, 263/2021/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 263/2021/R/gas);



- i commenti e le osservazioni inviati da parte degli operatori in merito ai documenti per la consultazione 570/2018/R/com, 487/2019/R/gas e 263/2021/R/gas e in merito alle *performance* degli *smart meter* inviate da alcune associazioni di imprese di distribuzione;
- le vigenti norme UNI/TS 11291-12 "Sistemi di misurazione del gas" (di seguito: norma UNI/TS 11291).

## CONSIDERATO, PRELIMINARMENTE, CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di emanare le direttive concernenti l'erogazione dei servizi di pubblica utilità della filiera dell'energia elettrica e del gas naturale (articolo 2, comma 12, lettera h)), ivi compresa la vendita ai clienti finali, con la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi, la trasparenza e la tutela dei consumatori;
- con la deliberazione 631/2013/R/gas l'Autorità ha approvato le direttive per la messa in servizio degli *smart meter* nel settore del gas naturale (di seguito: *smart meter* gas) e i relativi requisiti funzionali minimi che includono, tra l'altro, la telelettura e la telegestione, la registrazione della misura del gas prelevato in un registro totalizzatore unico incrementale, il salvataggio dei registri totalizzatori del prelievo in opportuni registri non più modificabili sino al successivo salvataggio, con una frequenza parametrizzabile, al minimo semestrale e al massimo mensile, nonché la curva di prelievo avente base temporale parametrizzabile, con granularità minima differenziata per classe. Tali direttive sono state progressivamente aggiornate, da ultimo con la deliberazione 501/2020/R/gas al fine di tenere conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e delle misure di contenimento disposte dai diversi decreti a essa conseguenti e di differire di un anno le scadenze fissate per il 2020 e per il 2021 per il raggiungimento dell'obiettivo di copertura dell'85% dei punti di riconsegna (di seguito anche: PDR) esistenti con classe del gruppo di misura di classe non superiore a G6;
- con la deliberazione 569/2019/R/gas l'Autorità ha approvato la RQDG 2020-2025, entrata in vigore il 1 gennaio 2020 quale Parte 1 del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025. Con la RQDG 2020-2025, nelle more di future determinazioni, sono state, fra l'altro, confermate in via transitoria le disposizioni già contenute nella RQDG 2014-2019 in relazione agli indennizzi automatici a carico del distributore e corrisposti al cliente finale in caso di mancato rispetto della raccolta della misura nel caso di misuratori accessibili;
- per quanto riguarda specificatamente gli *smart meter* gas, la regolazione attualmente vigente in merito alla messa in servizio prevede che:
  - siano definiti obblighi di raggiungimento dell'obiettivo di installazione presso i PDR esistenti ove siano in servizio misuratori di classe G4 e G6 per l'85% da parte delle imprese di distribuzione con più di 50.000 clienti, con scadenze comprese tra la fine del 2021 e del 2023 a seconda del numero di clienti allacciati;



- non siano finora fissati obblighi di messa in servizio degli *smart meter* di classe G4-G6 per le imprese di distribuzione con meno di 50.000 clienti allacciati;
- ai sensi della deliberazione 522/2017/R/gas, come precisato nei chiarimenti dell'Autorità del 13 luglio 2017, tutti gli *smart meter* siano considerati misuratori accessibili dalla messa in servizio e, di conseguenza, non possa essere considerato messo in servizio uno *smart meter* al quale non sia possibile accedere da remoto in modo stabile e continuativo;
- con riferimento alle frequenze di raccolta della misura per i PDR dotati di *smart meter*:
  - l'articolo 14bis del TIVG prevede che l'impresa di distribuzione sia tenuta a effettuare una lettura mensile con dettaglio giornaliero;
  - in caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il medesimo articolo precisa che l'impresa sia tenuta a effettuare almeno tre tentativi di acquisizione delle misure relative al mese M contestualmente all'espletamento dell'obbligo di rilevazione di competenza del mese successivo M+1;
  - con la deliberazione 117/2015/R/gas è stata prevista, per gli smart meter di classe G4-G6, la possibilità di deroghe alla frequenza di raccolta di cui ai precedenti alinea, in virtù dei quali le imprese di distribuzione possono utilizzare la funzionalità della telelettura per raccogliere le misure con le stesse frequenze previste per i misuratori tradizionali, anziché con la frequenza mensile con dettaglio giornaliero;
- per quanto riguarda la granularità dei dati di misura rilevati presso i punti di riconsegna dotati di *smart meter*, attualmente, ai fini dell'attività di aggregazione delle misure, di cui al *settlement* gas, disciplinato dal TISG, è previsto il trattamento mensile con dettaglio giornaliero della misura con riferimento ai PDR per i quali vige l'obbligo di raccolta di cui all'articolo 14bis del TIVG. Tale obbligo è attualmente in vigore per i PDR dotati di *smart meter* di classe maggiore o uguale a G10, installati ai sensi delle Direttive dell'Autorità;
- in relazione alla *performance* del servizio di misura del gas naturale la RQDG 2020-2025 (Sezione III):
  - a) all'articolo 48, al fine di definire gli obblighi di servizio e gli *standard* specifici relativi alla qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura, individua una serie di indicatori tra cui la frequenza di raccolta della misura per misuratore accessibile (articolo 63);
  - b) all'articolo 63 stabilisce che ogni impresa di distribuzione esegua un numero di letture con esito positivo per ogni PDR dotato di misuratore accessibile pari al numero di tentativi di cui all'articolo 14, comma 1, del TIVG e che la medesima disposizione si applichi anche ai PDR ove siano installati gli *smart meter* sulla base delle letture di cui al medesimo articolo 14bis, comma 1, lettera a) dello stesso TIVG;
- in merito agli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura da parte delle imprese di distribuzione, l'articolo 15 del TIVG prevede che l'impresa di distribuzione metta a disposizione del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) i dati di misura entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo alla rilevazione e che il medesimo SII



- metta a disposizione di ciascun utente della distribuzione i medesimi dati, contestualmente e comunque non oltre 24 ore dalla ricezione;
- per quanto riguarda il mancato rispetto della frequenza di raccolta della misura per misuratore accessibile (quindi anche per gli *smart meter*), la Tabella L della RQDG 2020-2025 prevede un indennizzo automatico (pari a € 35,00) da riconoscere al cliente finale, per il tramite del venditore, nella prima bolletta utile; l'articolo 73, comma 7, della stessa RQDG 2020-2025 dispone che, ogni qualvolta la lettura con esito positivo non sia eseguita, l'impresa di distribuzione sia tenuta a indicare nel documento elettronico di cui allo *standard* di comunicazione che il tentativo è fallito per cause imputabili alla stessa impresa;
- l'articolo 15, comma 5, del TIVG, prevede un sistema di indennizzi automatici che le imprese di distribuzione devono erogare nei confronti degli utenti della distribuzione nel caso di mancato rispetto dei termini di messa a disposizione dei dati. In particolare, per quanto riguarda i PDR dotati di *smart meter*, l'impresa di distribuzione è tenuta a corrispondere all'utente della distribuzione un indennizzo automatico, qualora non sia rispettato il termine previsto di messa a disposizione dei dati, pari a 1 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti, fino ad un massimo di 25 €. Analogo sistema di indennizzi è disposto per i PDR con misuratore tradizionali, con specifiche quantificazioni;
- con la deliberazione 72/2018/R/gas, infine, è stata introdotta la riforma del *settlement* con riferimento all'attività di determinazione dei prelievi e aggregazione da parte del SII e ai punti di riconsegna dotati di *smart meter* con classe pari o superiore a G10 (ai fini del *settlement* misurati mensilmente con dettaglio giornaliero).

## **CONSIDERATO CHE:**

- nel documento per la consultazione 410/2019/R/gas, l'Autorità, partendo dallo stato di attuazione dei programmi di installazione degli *smart meter*, ha prospettato di analizzare congiuntamente le tematiche relative agli obblighi di installazione, le tematiche relative alla regolazione della *performance* del servizio e le questioni relative al riconoscimento dei costi;
- in relazione al riconoscimento dei costi relativi al servizio di misura, nella deliberazione 570/2019/R/gas, l'Autorità ha ritenuto opportuno valutare di riconoscere, in via straordinaria e tenuto conto delle specificità connesse a tecnologie innovative utilizzate, i costi residui non ammortizzati degli *smart meter* oggetto di dismissione anticipata nella prima fase di *roll-out*, rinviando a successivi approfondimenti le tematiche relative al trattamento del valore residuo di misuratori non ammortizzati nell'ipotesi in cui, per effetto dello spegnimento della rete 2G, si renda necessaria una sostituzione anticipata degli *smart meter* di prima generazione già installati;
- in merito al riconoscimento dei costi residui non ammortizzati degli *smart meter* dismessi nella prima fase di *roll-out*, come riportato al paragrafo 21.3 della relazione tecnica allegata alla deliberazione 570/2019/R/gas, l'Autorità ha prospettato di valutare congiuntamente le misure di copertura dei costi residui non ammortizzati



- degli *smart meter* con la possibile sterilizzazione di margini che le imprese hanno potuto conseguire grazie all'applicazione di riconoscimenti sulla base anche di costi *standard*.
- con la medesima deliberazione 570/2019/R/gas, inoltre, l'Autorità ha confermato il rinvio della revisione dei costi *standard* agli investimenti effettuati nel 2022, con applicazione quindi nel secondo semi-periodo, come prospettato nel documento per la consultazione 410/2019/R/gas.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- già nel Quadro Strategico 2019-2021 l'Autorità aveva sottolineato l'esigenza che le prestazioni dei contatori elettronici nel settore del gas naturale, così come peraltro in quello dell'energia elettrica, fossero finalizzate alla soddisfazione delle esigenze dei clienti finali, quali, ad esempio, l'eliminazione delle stime di consumo dalla bolletta e la messa a disposizione di dati tempestivi e aggiornati utili alle scelte di consumo;
- con particolare riferimento al settore del gas naturale, il Quadro Strategico 2019-2021 indicava tra le linee di intervento il completamento del passaggio a sistemi di misura *smart* con la conferma del loro *deployment* (e la progressiva estensione agli operatori di minore dimensione degli obblighi di messa in servizio), rendendo possibili fin da subito soluzioni con più elevate funzionalità ove il differenziale di costo fosse limitato o comunque inferiore ai benefici attesi;
- il recente Quadro Strategico 2022-2025 ha ribadito, tra l'altro, che l'Autorità ritiene necessario garantire su base continuativa il funzionamento efficiente del mercato *retail* e la crescente partecipazione attiva del consumatore, tenendo conto delle necessarie tutele per il consumatore e tramite una regolazione che metta ulteriori strumenti innovativi a disposizione del cliente finale;
- nel merito, già con il documento per la consultazione 570/2018/R/com l'Autorità aveva condiviso primi orientamenti relativi, tra l'altro, all'incremento dei dati di misura effettivi risultanti dall'attività dei distributori mediante interventi sulla frequenza di raccolta e sugli indennizzi per il mancato rispetto di essa. Tali primi orientamenti avevano visto una sostanziale condivisione da parte degli operatori;
- con il documento per la consultazione 487/2019/R/gas l'Autorità, nell'alveo delle prospettive sopra richiamate, ha successivamente condiviso con gli operatori ulteriori ipotesi di regolazione, in merito, tra l'altro, a:
  - il quadro degli obblighi di installazione e messa in servizio, considerando sia il livello obiettivo previsto per le imprese di media e grande dimensione, sia ipotesi di estensione del perimetro dei soggetti obbligati, anche con riferimento alle imprese che servono meno di 50.000 punti di riconsegna;
  - la definizione dell'effettiva messa in servizio degli *smart meter* installati;
  - gli *output* del servizio di misura ovvero le frequenze di raccolta dei dati di misura, la granularità temporale dei dati raccolti e la messa a disposizione dei dati di misura agli aventi titolo, prevedendo di ricondurre ai soli misuratori di tipo tradizionale gli obblighi di raccolta previsti dall'articolo 14 del TIVG, di incrementare le frequenze di raccolta della misura per gli *smart meter* di classe



minore o uguale a G6, e in particolare di stabilire una frequenza bimestrale per gli *smart meter* di classe G4 e G6 per i PDR con consumo annuo sino a 5.000 Smc, e di confermare quanto previsto in merito alla registrazione delle misure sino all'ultimo giorno del mese di rilevazione e alla trasmissione al SII entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo;

- la *performance* della raccolta dei dati di misura, al fine di stimolare miglioramenti non solo in termini di rispetto delle tempistiche di messa a disposizione ma anche di qualità dei dati, con l'introduzione di un sistema di indennizzi che tenga conto non solo del rispetto delle tempistiche di messa a disposizione dei dati di misura ma che penalizzi anche la presenza di stime nei dati messi a disposizione;
- l'innovazione nei sistemi di misura per l'utenza diffusa, tramite svolgimento di progetti pilota, volta a valutare possibili future evoluzioni delle specifiche dei misuratori;
- in sintesi, i soggetti partecipanti alla consultazione 487/2019/R/gas di cui al precedente punto hanno evidenziato di:
  - condividere pienamente l'intento dell'Autorità di aumentare le misure effettive dei consumi di gas naturale messe a disposizione dei venditori affinché questi possano limitare ulteriormente la fatturazione di consumi stimati;
  - condividere la previsione di disposizione specifiche per gli *smart meter*, superando la possibilità di fare riferimento alla regolazione in tema di raccolta della misura prevista per i misuratori tradizionali;
  - per la maggior parte, ritenere opportuna una frequenza di raccolta della misura per gli *smart meter* di classe G4 e G6 bimestrale, per un periodo transitorio e propedeutico all'entrata in vigore a regime della frequenza mensile;
  - avere opinioni tra loro differenti in merito alla previsione del dettaglio giornaliero nel caso di misuratori asserviti a punti caratterizzati da consumi annui inferiori a 5.000 Smc ovvero di classe G4 e G6 in quanto tale granularità non è uniformemente ritenuta opportuna o utile;
  - alcuni delle imprese di distribuzione che si sono espresse nel merito non condividono l'orientamento dell'Autorità di confermare il termine del sesto giorno lavorativo del mese per la trasmissione al SII dei dati di misura raccolti bimestralmente dai misuratori di classe G4 e G6, ritenendo che esso dovrebbe essere esteso:
  - gli osservatori hanno, in generale, opinioni non uniformi sull'opportunità di prevedere che la messa in servizio degli *smart meter* sia contestuale alla loro installazione: quattro di essi condividono infatti l'opinione dell'Autorità mentre altri quattro ritengono invece che sia necessario un periodo di tempo per verificare che le comunicazioni siano stabili e operare l'eventuale manutenzione necessaria;
- tenendo conto di quanto sopra, l'Autorità in data 30 ottobre 2020 ha convocato un tavolo tecnico con le associazioni delle imprese (di seguito: tavolo tecnico del 30 ottobre 2020) al fine di approfondire la sostenibilità tecnica di ulteriori ipotesi di regolazione incentivante per la *performance* del servizio di misura, quali, tra l'altro:
  - l'obbligo di raccolta di una misura mensile, con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo del mese solare realizzato fino all'ultimo giorno gas di ciascun



mese per i punti dotati di *smart meter* con consumo annuo superiore a 5.000 Smc, mentre, per i punti dotati di *smart meter* con consumo annuo inferiore, l'obbligo di raccolta di una misura mensile, con dettaglio giornaliero, da effettuare in un giorno qualsiasi del mese (i.e. raccolta *rolling*), onde rilevare il prelievo mensile realizzato dal giorno gas della lettura precedente;

- per i punti dotati di *smart meter* con consumo annuo inferiore a 5.000 Smc, l'obbligo di messa a disposizione dei dati giornalieri effettivi o, in mancanza di letture dal misuratore, di dati giornalieri stimati, entro 6 giorni lavorativi dalla raccolta, prevedendo una consistenza minima per ciascun invio e un intervallo minimo tra due invii successivi;
- l'aggiornamento del sistema di indennizzi per i clienti finali i cui punti sono dotati di *smart meter*;
- un sistema di indennizzi verso gli utenti della distribuzione, specifico per i PDR dotati di dotati di *smart meter* di classe uguale o superiore a G10;
- le osservazioni raccolte dopo il tavolo tecnico di cui sopra hanno evidenziato sostanziale condivisione su molti degli aspetti presentati in merito alla lettura mensile, anche evidenziando che non sia opportuno differenziare eccessivamente tra i punti in funzione del consumo annuo introducendo la raccolta *rolling* per quelli a più basso consumo né prevedere il dettaglio giornaliero, alla messa a disposizione dei dati, alla modifica degli indennizzi per i clienti e all'opportunità di un sistema di indennizzi verso gli utenti della distribuzione.

## **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- tenendo conto sia delle osservazioni e degli spunti ricevuti dagli operatori in esito alle consultazioni richiamate sopra e nell'ambito del tavolo tecnico del 30 ottobre 2020 sia delle evidenze emerse nel corso del primo anno di attuazione della riforma del settlement, l'Autorità con il successivo documento per la consultazione 263/2021/R/gas, nella forma di schema di articolato, ha illustrato i propri orientamenti finali in merito alla regolazione del servizio di misura degli smart meter nel settore del gas naturale;
- in particolare, sono stati confermati i seguenti obiettivi generali già individuati nelle fasi precedenti di consultazione:
  - promuovere l'efficienza del servizio di misura ovvero ottenere un *output* di tale attività che garantisca trasparenza e abiliti lo svolgimento dei processi commerciali e di mercato e sia così efficacemente utile al cliente finale, agli attori del settore coinvolti e a tutto il sistema;
  - migliorare la *performance* dei sistemi di *smart metering* gas, aumentando progressivamente la disponibilità di dati precisi di consumo a favore del cliente finale e del sistema sulla base delle funzionalità previste dalle direttive dell'Autorità in materia;
  - favorire l'innovazione dei sistemi di misura e lo sviluppo di soluzioni con nuove o più elevate funzionalità, in una logica di valutazione dei costi e dei benefici di tali cambiamenti;



- più nel dettaglio, gli orientamenti prevedevano che:
  - la messa in servizio di ciascun gruppo di misura sia assicurata da parte dell'impresa di distribuzione, soggetto responsabile del servizio di misura, entro 90 giorni dalla sua installazione. Ciò con l'intenzione che la messa in servizio possa essere procrastinata di 6 mesi nel caso di *smart meter* che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, siano classificati ai sensi della deliberazione 522/2017/R/gas nelle comunicazioni all'Autorità come misuratori tradizionali al fine di consentire alle imprese il ripristino della classificazione in base alla tipologia della misurazione e l'applicazione della corrispondente regolazione;
  - sia estesa agli *smart meter* di classe G4 e G6 la frequenza mensile di raccolta della misura già vigente per i calibri maggiori, superando la possibilità di fare riferimento alla regolazione prevista per i misuratori tradizionali, come previsto per effetto del punto 6. della deliberazione 117/2015/R/gas ora da abrogarsi;
  - per gli *smart meter* di classe G4 e G6 sia necessario mettere a disposizione la lettura dei totalizzatori di fine mese rimandando il dettaglio giornaliero dei consumi mensili a medio termine e che, nei casi di punti con consumo annuo sino a 5.000 Smc, sia possibile raccogliere la lettura nei tre giorni precedenti o successivi alla fine del mese qualora non sia disponibile la lettura nell'ultimo giorno del mese;
  - sia uniformata la frequenza di fatturazione nel settore del gas naturale, superando l'attuale distinzione derivante dalla presenza di uno *smart meter* o di un misuratore tradizionale, tenendo conto delle altre modifiche regolatorie sopra richiamate e in particolare della prevista disponibilità mensile delle letture per tutti gli *smart meter*;
  - uniformare alcuni disposti del TIF che fanno attualmente riferimento ai misuratori con lettura mensile con dettaglio giornaliero, anche adeguando le disposizioni relative al divieto di contabilizzazione di consumi stimati nel caso di frequenza di fatturazione mensile e di presenza di letture effettive;
  - ridurre il tempo a disposizione delle imprese di distribuzione per mettere a disposizione del SII, e quindi agli utenti della distribuzione, i dati di misura raccolti, al fine di minimizzare il ricorso alle "code di fatturazione", prevedendo un periodo di tempo nell'ordine di 12-18 mesi durante cui i sei giorni lavorativi attualmente a disposizione siano ridotti a cinque lavorativi, per poi prevedere che a regime, ovvero a partire dal 2023, tale periodo sia limitato a quattro giorni lavorativi;
  - per quanto riguarda gli indennizzi riconosciuti al cliente finale nel caso di mancata messa a disposizione al SII di letture effettive, confermare in via generale le disposizioni già tracciate e illustrate con il documento per la consultazione 487/2019 e nell'ambito del tavolo tecnico del 30 ottobre 2020 e prevedere che tali indennizzi siano erogati, analogamente a quanto previsto nel TIF per gli smart meter elettrici con trattamento per fasce, nel caso di mancata lettura secondo gli obblighi di raccolta previsti. Ciò, in particolare:
    - o definendo indennizzi per gli *smart meter* di classe G4 e G6 e quelli di calibro superiore ma con consumi fino a 5.000 Smc/anno;



- o prevedendo che il periodo di tempo privo di letture effettive, passato il quale si generi il diritto all'indennizzo, sia inizialmente definito pari a 3 mesi consecutivi (corrispondenti quindi ad altrettante letture consecutive) e che diventi a medio termine pari a 2 mesi consecutivi;
- o delineando la possibilità di un *cap* annuo di indennizzi erogabili al medesimo titolare del punto;
- o definendo il valore unitario dell'indennizzo affinché la stima degli indennizzi che si prevede possano essere erogati a un cliente su base annua, tenendo conto del maggior numero di letture richieste, sia confrontabile con quanto attualmente previsto dalla RQDG, la cui trattazione si intende divenga limitata ai soli punti con misuratore tradizionale;
- con riferimento agli indennizzi automatici a carico delle imprese di distribuzione nei confronti degli utenti della distribuzione, confermare in via generale gli orientamenti già delineati con il documento per la consultazione 487/2019/R/gas e nell'ambito del tavolo tecnico del 30 ottobre 2020, prevedendo un sistema basato sull'individuazione di obiettivi minimi, in termini di *performance* relative all'attività di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura che ciascuna impresa di distribuzione è tenuta a raggiungere nei confronti di ciascun utente della distribuzione, con riferimento alla tempistica e alla qualità dei dati messi a disposizione, oltre che per i PDR misurati su base mensile con dettaglio giornaliero (PDR dotati di *smart meter* con calibro maggiore o uguale a G10) anche per i PDR misurati su base mensile (PDR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc), in relazione esclusivamente ai PDR dotati di *smart meter* con calibro inferiore a G10 e parametro di consumo annuo (di seguito: parametro CA) superiore a 5.000 Smc;
- sia previsto un meccanismo di riconoscimento dei costi per indennizzi di mancata lettura erogati ai clienti titolari di punti con *smart meter* di classe G4 e G6 fino a un livello di insuccesso di tali operazioni individuato come fisiologico, mediante l'integrazione dell'ammontare di perequazione riconosciuto a consuntivo a ciascuna impresa di distribuzione, attualmente previsto con la RTDG, con una componente denominata *CIND*. In particolare, è stato prospettato che tale componente al netto di un coefficiente incentivante a compreso tra l'80% e il 90%, sia pari al minimo tra:
  - o il prodotto del numero di clienti finali, del tasso di insuccesso fisiologico della telelettura con *smart meter* definito dall'Autorità in base ai report di monitoraggio condotto dalle associazioni delle imprese di distribuzione discendente negli anni e del valore unitario dell'indennizzo;
  - o la somma degli indennizzi, in euro, riconosciuti al sottoinsieme di clienti finali a cui sono stati riconosciuti fino a 3 indennizzi all'anno;
- in tema di innovazione dei sistemi di *smart metering* gas, l'avvio di progetti pilota per la sperimentazione di funzionalità addizionali degli *smart meter* gas, con riferimento in particolare a:
  - o funzionalità relative alla sicurezza per territori a rischio sismico;



- o funzionalità relative alla sicurezza domestica per intercettare eventuali dispersioni o trafilazioni nell'impianto di utenza;
- o funzionalità relative a un canale di *back-up* di comunicazione per migliorare le performance di raccolta della misura;
- o funzionalità di messa a disposizione in tempo reale al cliente finale delle informazioni relative ai prelievi di gas;
- o eventuali altre funzionalità proposte dall'impresa di distribuzione.

## **CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- hanno risposto al documento per la consultazione 263/2021/R/gas 17 operatori, di cui 5 associazioni di imprese e 9 imprese di distribuzione o imprese di vendita di gas naturale, un'associazione rappresentante i consumatori, un'associazione di imprese attive nella produzione di sistemi di misura e un ente operante nella normativa tecnica;
- in generale e come già evidenziato nell'ambito delle precedenti consultazioni e del tavolo tecnico del 30 ottobre 2020, i soggetti partecipanti hanno espresso condivisione degli intenti dell'Autorità di aumentare le misure effettive di fine mese dei consumi di gas naturale messe a disposizione dei venditori e dei clienti affinché sia ulteriormente limitato il ricorso ai consumi stimati per la fatturazione, con l'evidenza da parte delle imprese di vendita che non sia necessario disporre dei dati di consumo infra-mese (che consentirebbero regolarmente una fatturazione *rolling*), segnalando la necessità di un periodo adeguato prima della decorrenza delle modifiche al fine dell'adeguamento dell'attività di raccolta e di nuove modalità di riconoscimento dei costi sostenuti dai distributori;
- preliminarmente, inoltre, pur non essendo oggetto della consultazione, alcuni operatori hanno suggerito di estendere gli obblighi di installazione di *smart meter* anche nel caso di imprese cui sono allacciati meno di 50.000 clienti finali o, secondo una diversa prospettiva, di perseguire l'obiettivo di agevolare lo spostamento dei misuratori affinché siano fisicamente accessibili al fine di avere maggiori possibilità nei casi in cui le funzionalità della telelettura e della telegestione non siano ottimali;
- con riferimento agli orientamenti in merito alla tempistica per la messa in servizio degli *smart meter*:
  - quasi tutti gli operatori condividono l'opportunità di prevedere che essa avvenga entro una tempistica determinata a partire dall'installazione ovvero che, trascorso tale periodo, sia superata la possibilità di fare riferimento alla regolazione prevista per i tradizionali. Alcuni di essi propongono che i periodi di tempo indicati dall'Autorità siano estesi a sei mesi a regime e a dodici mesi per il transitorio nel caso degli *smart meter* già installati e riclassificati come tradizionali;
  - altri soggetti, invece, ritengono maggiormente opportuno mantenere la possibilità di classificare come tradizionali gli *smart meter* non stabilmente teleletti (e quindi di applicare loro la corrispondente regolazione), anche prevedendo un aumento della percentuale minima di punti presso cui operare il *roll-out* o, in subordine, di prevedere una percentuale massima dei misuratori installati (indicativamente pari



- al 5%) finalizzata a identificare il sottoinsieme per cui possano essere derogati gli obblighi di lettura che si intende definire per gli *smart meter*;
- alcuni operatori propongono che le misure regolatorie che si intende introdurre siano definitivamente adottate solo dopo un periodo transitorio, eventualmente dopo un periodo di monitoraggio nel quale non siano erogati indennizzi in caso di mancato rispetto delle prescrizioni;
- un'associazione propone che la messa in servizio entro un tempo determinato sia prevista per la sola porzione di *smart meter* installata entro le percentuali obbligatorie;
- per quanto riguarda la frequenza di raccolta della misura per gli *smart meter* di classe G4 e G6:
  - l'intera platea degli operatori condivide l'orientamento di prevedere la cadenza mensile, anche sottolineando l'importanza di disporre della misura di fine mese, mentre sono state riscontrate opinioni tra loro discordanti sull'opportunità di prevedere a breve-medio termine la raccolta di misure con dettaglio giornaliero;
  - un'associazione di imprese sottolinea che le disposizioni presentate dall'Autorità non dovrebbero richiedere la completa revisione dell'attuale norma UNI/TS 11291, evidenziando che i protocolli già prevedono una comunicazione ogni tre giorni, come confermato in altra occasione dallo stesso ente normatore;
- in merito alla possibilità per gli *smart meter* di classe G4 e G6 con consumi annui inferiori a 5.000 Smc, di rilevare il prelievo fino al periodo antecedente o successivo di tre giorni dall'ultimo giorno gas del mese di riferimento:
  - diversi operatori propongono che tale finestra temporale pari a sei giorni non sia definita nell'intorno del fine mese ma termini con il fine mese mentre un'associazione invece propone un periodo solo successivo alla fine del mese;
  - un'associazione di imprese segnala che un incremento delle misure (riferendosi alla possibilità che tutti i punti fossero con dettaglio giornaliero) potrebbe essere critico per la durata delle batterie degli *smart meter* di prima installazione, pur condividendo il periodo individuato nel documento per la consultazione;
  - un'impresa ritiene opportuno l'obbligo di fornire anche il consumo all'ultimo giorno del mese ricondotto sulla base del dato di lettura effettivo rilevato nel periodo antecedente o successivo di tre giorni dall'ultimo giorno gas del mese e un'ulteriore impresa propone che nel caso di letture di un mese non messe a disposizione nei tempi previsti ma recuperate contestualmente all'obbligo di invio del mese successivo non siano previsti gli indennizzi;
- per quanto riguarda le frequenze minime di fatturazione:
  - la quasi totalità degli operatori condivide l'orientamento dell'Autorità;
  - un'associazione segnala possibili criticità, pur non esplicitandole;
  - un'impresa propone che sia prevista la possibilità per il venditore di acquisire, con il conseguente obbligo per il distributore di recepire, le autoletture comunicate dal cliente finale in finestra per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del provvedimento e la messa in servizio degli *smart meter* già installati;
- in merito all'intendimento di non poter contabilizzare consumi stimati nel caso di fatturazione mensile e disponibilità di letture effettive, gli operatori condividono



l'orientamento dell'Autorità. Un'impresa propone che ciò valga solo in assenza della lettura effettiva di fine mese anziché nell'intorno di esso;

- per quanto riguarda gli orientamenti dell'Autorità in merito alla messa a disposizione al SII dei dati rilevati:
  - si riscontra condivisione da parte della maggior parte degli osservatori, alcuni dei quali evidenziano che le disposizioni in merito dovrebbero essere combinate con modifiche alla finestra temporale di raccolta dei dati per gli *smart meter*;
  - due imprese di distribuzione propongono due intervalli di tempo, anche con gradualità applicativa;
  - l'ente operante nella normativa tecnica ricorda infine come talune modifiche prospettate in materia di frequenza di rilevazione renderebbero necessaria l'ottimizzazione dei protocolli o l'adeguamento della norma UNI/TS 11291 seppure senza esigenza di revisione completa;
- in merito alla disciplina degli indennizzi automatici a favore dei clienti:
  - si riscontra in via generale condivisione dalla maggiore parte degli osservatori e alcuni di essi propongono una quantificazione degli stessi indennizzi, eventualmente mantenendo la possibilità di declassamento dello *smart meter* installato in misuratore tradizionale:
  - solo alcuni operatori manifestano perplessità e sottolineano l'opportunità di mantenere o definire meglio i casi di acclarata responsabilità del cliente finale o forza maggiore per la mancata raccolta della misura nei casi di *smart meter* installato;
  - un'impresa propone infine una valutazione del tasso di insuccesso fisiologico della telelettura con *smart meter* mediante una raccolta dati standardizzata che deve essere determinato in base alla *performance* effettiva delle singole imprese;
- in merito alla possibilità di fissare un *cap* agli indennizzi automatici:
  - la maggior parte degli operatori, tra cui un'associazione di imprese di distribuzione, ritiene che non sia opportuno fissare un tetto annuale poiché il cliente finale deve essere indennizzato nel caso di mancanza della rilevazione delle letture effettive mentre, diversamente, un *cap* potrebbe costituire un limite al miglioramento del servizio reso, e che sia opportuno tenere conto di tale aspetto nel meccanismo compensativo delineato dall'Autorità. Alcuni osservatori ritengono altresì opportuno di non ammettere alcun tasso fisiologico di insuccesso;
  - altri, tra quelli che si sono espressi sul tema, condividono l'opportunità di fissare un tetto minimo annuale, proponendo che possano essere erogati sino a tre indennizzi automatici all'anno;
- con riferimento al sistema di indennizzi a favore degli utenti della distribuzione:
  - si riscontra una generale condivisione degli obiettivi, sebbene in relazione agli indennizzi relativi alla qualità dei dati di misura si evidenzia una eccessiva complessità nella fase applicativa e di controllo; inoltre, si evidenzia che gli indicatori di performance sono calibrati tenendo conto delle tempistiche attualmente previste per la messa a disposizione dei dati al SII, pertanto viene



- richiesto un periodo di monitoraggio delle performance tenendo conto delle nuove disposizioni regolatorie in materia;
- si propone di modulare gli indennizzi in funzione del numero di PDR gestiti per ciascun utente della distribuzione, in particolare al fine di evitare penalizzazioni eccessive, determinate da valori assoluti non significativi;
- l'ente operante nella normativa tecnica e un'associazione di imprese attive nella produzione di sistemi di misura evidenziano che la differenziazione dei PDR sulla base del consumo annuo è puramente commerciale e non tecnica; pertanto, non sarebbe possibile differenziare gli obblighi di comunicazione in funzione del parametro CA, come prospettato per gli *smart meter* di calibro inferiore a G10 con parametro CA maggiore di 5.000 Smc, per i quali, inoltre, l'utilizzo della batteria non è allo stato attuale ottimizzato per i requisiti specifici applicabili;
- con riferimento alla modalità di gestione degli indennizzi che prevede la quantificazione da parte del SII si riscontra una generale condivisione; tuttavia, viene evidenziata la necessità di prevedere un periodo congruo in cui testare i calcoli effettuati dal SII verificando i risultati con gli operatori;
- in merito al riconoscimento dei costi per indennizzi di mancata lettura per punti con *smart meter* di classe G4 e G6 fino al livello fisiologico, l'intendimento dell'Autorità è in via generale condiviso. Per contro le imprese di distribuzione, o i loro rappresentanti, ritengono necessario:
  - definire più precisamente il livello fisiologico utilizzato per valutare la quota degli indennizzi erogati di cui si prevede la compensazione economica, in quanto i dati medi dei tassi di riuscita delle rilevazioni della misura effettiva comunicati dalle associazioni potrebbero non essere utilizzabili senza ulteriori analisi, per esempio al fine di evitare distorsioni nel caso il dato di misura effettivo richiesto dalla regolazione sia quello, come prospettato, della fine del mese o da raccogliere comunque in una finestra di tempo limitato. È suggerito inoltre che potrebbe essere opportuno tenere conto dell'eventualità che siano installati smart meter in numero superiore agli obblighi cogenti, del peso percentuale di misuratori dell'impresa fisicamente non accessibili, se più alto rispetto alla media di settore, e delle riferite criticità tecnologiche degli smart meter installati nei primi anni;
  - ridefinire la componente *CIND* degli indennizzi effettivamente erogati ai clienti finali, suggerendo alcuni correttivi:
    - o tenere conto degli indennizzi effettivamente erogati modificando o, alternativamente, mantenendo il *cap* a 3 indennizzi all'anno ma senza escludere quelli emessi nei confronti dei clienti che ne hanno ricevuti di più al fine di stimolare le imprese a evitare situazioni di completa irraggiungibilità;
    - o confrontare gli indennizzi erogati di cui sopra con il numero minimo di letture da effettuarsi anziché con un singolo indennizzo per ciascuno dei clienti;
    - o eliminare il coefficiente incentivante a;
    - o distinguere le *performance* di riferimento per i misuratori non accessibili rispetto a quelli invece che possono essere eventualmente letti da parte dell'operatore sul posto;



- o tenere conto anche degli effetti derivanti dal decadimento prestazionale delle reti di trasmissione 2G/3G che potrebbero avere futuri effetti sulle prestazioni di connettività;
- gli osservatori hanno, inoltre, opinioni discordanti tra loro in merito all'opportunità di determinare il tasso di insuccesso fisiologico di cui al precedente punto in base alla performance effettiva delle singole imprese. Se taluni soggetti, infatti, ritengono che ciò possa comportare discriminazioni, in particolare nel caso il tasso così determinato fosse poi applicato senza valutare specifiche caratteristiche della rete di misuratori della singola impresa, oppure costituire oneri gestionali eccessivi, altri al contrario ritengono che la determinazione del tasso di riferimento sulla base di rilevazioni per ciascuna impresa possa consentire di intercettare il differente assortimento tecnologico del parco contatori di ciascun gestore e costituire uno stimolo ulteriore al miglioramento delle prestazioni;
- ancora con riferimento al riconoscimento dei costi per indennizzi:
  - alcune imprese di vendita o loro rappresentanti evidenziano che le valutazioni devono tenere conto del fatto che le attività sono oggetto di remunerazione nonché ritengono condivisibile che il tasso di insuccesso fisiologico e l'importo della compensazione siano decrescenti nel tempo;
  - un'associazione propone di posticipare al 30 aprile la comunicazione all'Autorità dell'ammontare degli indennizzi riconosciuti ai clienti finali ai sensi dell'articolo 17 del TIF al fine di non sovrapporsi con altri adempimenti;
- con riferimento alla possibilità di avviare progetti volti alla sperimentazione di funzionalità addizionali rispetto a quelle previste dalle direttive dell'Autorità in tema di *smart meter* gas, si è registrato un consenso da parte di quei partecipanti alla consultazione che, seppur in numero limitato, hanno inserito nei contributi scritti i propri commenti alle proposte sull'innovazione dei sistemi di *smart metering* gas.

### RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere con la ridefinizione degli *output* attesi e dei livelli di *performance* del servizio di misura con *smart meter* nel settore del gas naturale in esito al considerevole processo di consultazione condotto dall'Autorità ivi inclusi i plurimi incontri tecnici sopra riportati al fine di definire una regolazione specifica volta ad aumentare significativamente la disponibilità di dati effettivi di consumo in tempi precisi e rilevanti, sia a favore del cliente finale che del sistema, portando a compimento gli intendimenti per cui era stato deciso il *roll-out* della tecnologia *smart* anche per il settore del gas naturale;
- in ordine alla messa in servizio degli *smart meter*, anche tenendo conto delle disposizioni in merito all'entrata in vigore di alcune previsioni del provvedimento:
  - confermare il periodo di tempo pari a 90 giorni entro cui provvedere alla messa in servizio di tutti gli *smart meter* di nuova installazione;
  - accogliere implicitamente anche la richiesta di un periodo transitorio, al fine anche di consentire la riclassificazione degli *smart meter* già installati ed eventualmente nel tempo classificati come tradizionali, non accogliendo invece il



suggerimento di mantenere a regime tale possibilità per i misuratori non stabilmente teleletti, e quindi di applicare loro la corrispondente regolazione, così come per le installazioni in quantità eccedenti le percentuali obbligatorie, previsione che risulterebbe iniqua nei confronti del cliente finale;

- con riferimento alla raccolta della misura per gli *smart meter* di classe G4 e G6:
  - confermare l'individuazione della lettura dell'ultimo giorno di ogni mese come essenziale per lo svolgersi dei processi di sistema, di fatturazione e di relazione con il cliente finale così come altresì ritenuto dagli operatori, rimandando l'obbligo di rilevazione con granularità giornaliera;
  - tenendo conto delle disomogenee osservazioni ricevute in merito, prevedere, in subordine e in particolare nel caso di indisponibilità del dato di fine mese, di estendere l'ammissibilità alle misure anche in uno dei primi tre giorni del mese successivo, superando quindi la possibilità di fare riferimento anche ai giorni immediatamente precedenti all'ultimo giorno del mese inizialmente prospettata. Ciò contemperando sia la richiesta di flessibilità da parte delle imprese di distribuzione sia l'esigenza del sistema di disporre di misure che permettano alle imprese di vendita una stima di fine mese che, poiché realizzata a partire da un dato effettivo prossimo e posteriore a essa (riconduzione), risulta di maggiore rigore e sostanzialmente non passibile di rettifiche;
  - prevedere, adeguando quanto già delineato in consultazione e come anche suggerito da parte delle osservazioni ricevute, che le imprese di distribuzione, nel caso non sia disponibile né la lettura effettiva di fine mese né quella dei primi tre giorni del mese, mettano a disposizione un dato di misura stimato, affinché siano sempre disponibili agli utenti della distribuzione dati di misura di fine mese (o dei successivi tre giorni), utilizzabili ai fini del *settlement* ed eventualmente della fatturazione da parte delle imprese di vendita al cliente finale riducendo loro la necessità di operare con proprie stime;
  - accogliere alcune delle osservazioni ricevute, estendendo rispetto a quanto prospettato in consultazione il periodo entro cui mettere a disposizione del SII il dato di fine mese, pur riducendolo rispetto a quanto attualmente previsto ancora espresso in termini di giorni lavorativi. In particolare, stabilendo che la messa a disposizione avvenga entro il giorno sette di ciascun mese, anche con riferimento ai punti di riconsegna dotati di *smart meter* e di calibro superiore al G6, privilegiando l'uniformità dei tempi tra ciascun mese e non essendo necessario mantenere i termini in giorni lavorativi, dal momento che l'attività di raccolta e il trasferimento al SII dei dati sono completamente automatizzati, mentre per i misuratori tradizionali potrebbe essere ancora necessario, per una parte dell'attività, l'impiego dell'addetto ed è quindi opportuno che i termini permangano in giorni lavorativi. Tale innovazione, anche tenendo conto delle osservazioni ricevute, in particolare:
    - o risulta consistente con le direttive della deliberazione 631/2013/R/gas e la vigente normativa tecnica (in particolare la norma UNI/TS 11291) che permette, fin dalla sua adozione, l'ottimizzazione della raccolta del dato di fine mese con più tentativi di lettura di fine mese senza dover prevedere un



- maggiore uso della batteria del misuratore rispetto a quanto attualmente previsto;
- o tiene conto del previsto maggiore numero di letture di fine mese o riconducibili a esse disponibili e quindi della minore necessità di ricorrere alle "stime di coda" da parte delle imprese di vendita;
- o soddisfa la finalità di perseguire una maggiore tempestività della messa a disposizione dei dati di misura per i processi di *settlement* e di fatturazione;
- per quanto riguarda le disposizioni in merito alla fatturazione nei confronti del cliente finale, confermare l'intendimento di perseguire la convergenza con il settore elettrico, tenendo conto delle modifiche regolatorie sopra richiamate e in particolare della disponibilità mensile delle letture per tutti gli *smart meter*, superando l'attuale distinzione derivante dalla tipologia di misuratore installato. Ciò prevendo anche:
  - nel caso di fatturazione mensile, la possibilità di contabilizzare consumi stimati ancorché siano disponibili letture effettive non di fine mese;
  - l'obbligo di predisporre la possibilità di autolettura in finestra, circoscritta ai soli misuratori tradizionali, e l'adeguamento delle disposizioni in materia di autolettura extra-finestra, nel caso di *smart meter* in assenza di letture effettive.

## RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- in merito agli indennizzi automatici in favore dei clienti finali:
  - confermare la *ratio* delle disposizioni oggetto della consultazione dell'Autorità, adeguandosi alle modifiche introdotte e sopra descritte in materia di raccolta della misura e, in particolare, mantenendo l'impostazione dell'erogazione degli indennizzi nel caso di ripetuta indisponibilità delle letture effettive di fine mese (o dei primi tre giorni del mese) e introducendo una differenziazione per soglia di consumo annuo. Nel dettaglio, disciplinare:
    - o l'erogazione nel caso di indisponibilità per sei o tre mesi consecutivi, rispettivamente nel caso di clienti con consumi annui fino a 500 Smc oppure superiori a tale soglia; tale modulazione temporale di riconoscimento dell'indennizzo tiene conto del disservizio arrecato al cliente nel caso di indisponibilità delle letture di fine mese (o dei primi tre giorni del mese) che può portare a situazioni di ricalcoli di entità più rilevante ai clienti con consumi maggiori rispetto ai punti a servizio di utenze tipicamente di uso limitato;
    - o l'ammontare unitario pari a 10€, analogamente al settore elettrico, accogliendo alcune delle osservazioni ricevute in considerazione delle modifiche all'architettura del riconoscimento degli stessi indennizzi alle imprese di distribuzione, di cui si darà conto più avanti;
  - confermare la previsione di riconoscere a ciascun cliente finale tutti gli indennizzi che dovessero maturare senza un limite massimo annuo, riconoscendo a tutti i clienti finali il diritto alla *performance* stabilita dalla regolazione;
  - riservarsi la possibilità di intervenire a medio termine, in funzione delle effettive *performance* che saranno rilevate, anche eventualmente adeguando il periodo trascorso il quale si maturano gli indennizzi;



- con riferimento agli indennizzi in favore degli utenti della distribuzione, confermare l'introduzione di un sistema di indennizzi funzionale a incrementare le *performance* dell'attività di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura in termini di qualità dei dati e rispetto delle tempistiche, accogliendo le indicazioni emerse nell'ambito delle osservazioni ricevute in termini di:
  - semplificazione degli indicatori di *performance*;
  - identificazione del perimetro di riferimento basata su dati tecnici, escludendo parametri commerciali, prevedendo quindi l'applicazione dei nuovi indennizzi, almeno in una prima fase, in relazione esclusivamente ai punti di riconsegna dotati di *smart meter* con calibro maggiore o uguale a G10, e non modificando l'indennizzo attualmente previsto ai sensi del comma 15.5, lettera c), del TIVG ritenuto adeguato per i PDR dotati di *smart meter* con calibro inferiore a G10, anche in esito alle osservazioni ricevute;
  - introduzione di un valore soglia minimo per l'applicazione del nuovo sistema di indennizzi, in termini di numero di PDR (in valore assoluto) nella titolarità di un utente della distribuzione su ciascuna rete di distribuzione, al fine di evitare penalizzazione eccessive, determinate da valori assoluti non significativi; tale valore è fissato a 10 PDR;
  - previsione di un periodo di monitoraggio delle *performance* senza applicazione di indennizzi nel quale testare la modalità di gestione degli indennizzi attraverso il SII:
  - rinvio a successivo provvedimento dell'introduzione di un indennizzo verso gli utenti della distribuzione sulla qualità dei dati di misura, per i PDR dotati di *smart meter* con calibro inferiore a G10;
- con riferimento al riconoscimento alle imprese di distribuzione dei costi derivanti dagli indennizzi di mancata lettura erogati ai clienti finali fino al livello fisiologico di insuccesso della telelettura degli *smart meter*, confermare l'orientamento dell'Autorità di integrare l'ammontare di perequazione, secondo le disposizioni del presente provvedimento, anche accogliendo parte delle osservazioni. In particolare:
  - confermando il tasso fisiologico di riferimento all'interno dell'intervallo prospettato in consultazione per il primo anno di applicazione, anche alla luce delle *performance* rilevate e fornite, nella fase istruttoria successiva al documento per la consultazione, da associazioni di imprese di distribuzione, in merito sia alla raccolta della misura di fine mese o dei primi giorni del mese sia ai misuratori che non hanno mai comunicato per tre o sei mesi. Ciò riscontrando l'opportunità di definire tassi fisiologici di insuccesso di riferimento della raccolta della misura diversi in base al consumo annuo, secondo i dati resi disponibili all'Autorità;
  - ponendo, in prima attuazione, il tasso fisiologico di insuccesso di riferimento della raccolta della misura, nei termini sopra indicati, pari a 5% per i punti con consumi annui fino a 500 Smc e a 4,8% per il resto dei punti; tali valori sono idonei a identificare con un adeguato grado di precisione le *performance* ordinarie attese degli *smart meter* allo stato dell'arte, a fronte delle disposizioni del presente provvedimento in materia di raccolta della lettura di fine mese o dei primi tre giorni;



- accantonando il prospettato riconoscimento alle imprese di un solo indennizzo annuo per gli *smart meter* installati che non raggiungono il livello di *performance* individuato in considerazione del fatto che tale approccio possa essere, almeno in prima attuazione, eccessivamente sfidante;
- prevedendo invece uno schema che riconosca a ciascuna impresa di distribuzione tutti o parte degli indennizzi erogati ai clienti e, in particolare, il valore minimo tra quelli che si stima siano erogati nel limite di un *cap* corrispondente al 50% del massimo erogabile in caso di assenza di comunicazioni nell'intero anno per i due gruppi di clienti e quelli effettivamente erogati. Ciò senza escludere, come prospettato in consultazione e accogliendo d'altro canto alcune osservazioni, gli indennizzi erogati per misuratori caratterizzati dai fallimenti più continuativi che potrebbero derivare da difficoltà della rete di telecomunicazione non direttamente dipendenti dall'impresa di distribuzione. Tale approccio consente il pieno riconoscimento di quanto erogato nei casi in cui la *performance* della singola impresa sia migliore di quella assunta a *benchmark* in base ai tassi fisiologici di insuccesso;
- confermando un coefficiente incentivante, tenendo conto delle succitate modifiche allo schema di riconoscimento e in particolare dei tassi di insuccesso adottati, più alti rispetto a quelli delineati in consultazione per gli anni dal 2022 in poi, così da mantenere l'incentivo a massimizzare l'impegno di miglioramento;
- prevedendo l'aggiornamento, in ottica di miglioramento progressivo, dei tassi fisiologici di insuccesso di riferimento o del coefficiente incentivante da parte dell'Autorità in base a *report* ufficiali dei monitoraggi recanti le *performance* degli *smart meter* condotti dagli operatori di cui si richiede l'invio periodico con modalità disciplinate dall'Autorità;
- rimandando a successiva disposizione le modalità con cui annualmente le imprese di distribuzione, o loro rappresentanti, comunichino i *report* dei monitoraggi, al fine di poter aggiornare i tassi fisiologici di insuccesso della telelettura degli *smart meter*.

## RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- anche recependo alcune delle osservazioni ricevute, disporre l'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento successivamente a quanto prospettato nel documento per la consultazione e prevedendo un periodo, pari a circa nove mesi, che si ritiene possa consentire i necessari adeguamenti tecnologici, operativi e organizzativi a tutte le imprese di distribuzione, anche tenendo conto dello stato del parco smart meter installato di ciascuna di loro, nonché l'eventuale aggiornamento della normativa tecnica, fermo restando, al riguardo, che, per quanto concerne questo provvedimento, non risulta necessaria una completa revisione della vigente norma UNI/TS 11291;
- prevedere, in considerazione di quanto sopra, disposizioni transitorie a valere sul solo anno 2023, al fine di tenere conto del fatto che il provvedimento non decorra dall'inizio dell'anno ma dall'inizio del secondo trimestre;



- correggere errori materiali riscontrati in merito alle disposizioni previgenti del TIF in materia di autolettura extra-finestra e ai criteri per la quantificazione degli indennizzi automatici;
- prevedere che, entro il termine del corrente anno 2022, siano definite le modalità di riconoscimento dei costi non ammortizzati degli *smart meter* installati nella prima fase di *roll out*, già dismessi o che saranno dismessi in futuro anticipatamente rispetto al termine della vita utile regolatoria, valutando tali misure unitamente alla possibile sterilizzazione di eventuali margini che le imprese hanno potuto conseguire grazie all'applicazione di riconoscimenti sulla base anche di costi *standard*; e che le relative modalità applicative di dettaglio siano definite nell'ambito del procedimento di aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria per i servizi di distribuzione e misura del gas;
- dal momento che risultano già casi di installazione in campo di misuratori G4-G6 con funzionalità aggiuntive, prevedere che, nel citato procedimento di aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria per i servizi di distribuzione e misura, siano valutate altresì le necessità di adeguamento del valore dei costi *standard* per l'installazione degli *smart meter* gas, valutando altresì l'introduzione di forme di differenziazione di tale costo in relazione a eventuali funzionalità aggiuntive dei suddetti misuratori, ivi incluse quelle emergenti dal quadro regolatorio euro-unitario attualmente in definizione nonché dalle possibili esigenze rivenienti dall'evoluzione del mercato retail, rispetto ai requisiti funzionali minimi previsti dalle direttive per la messa in servizio degli *smart meter* gas, in tal caso superando quindi l'esigenza di avviare sperimentazioni

### **DELIBERA**

## Articolo 1

Messa in servizio degli smart meter nel settore del gas naturale

- 1.1 All'articolo 10, dopo il comma 10.1bis, dell'Allegato A alla deliberazione 631/2013 è introdotto il seguente comma:
  - "10.1ter Il soggetto responsabile del servizio di misura è tenuto ad assicurare la messa in servizio di ciascun gruppo di misura di cui al presente articolo entro 90 giorni dall'installazione.".

## Articolo 2

Raccolta della misura nel settore del gas naturale

- 2.1 L'articolo 14bis del TIVG è modificato come segue:
  - al comma 14bis.1, la lettera b) è abrogata;
  - il comma 14bis.2 è sostituito dal seguente:
    - "14bis.2 Con riferimento ai punti di riconsegna dotati di *smart meter* di classe G4 o G6, in alternativa a quanto previsto al comma 14bis.1,



l'impresa di distribuzione effettua una lettura mensile senza dettaglio giornaliero onde rilevare il prelievo realizzato fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento o, in subordine, realizzato fino a uno dei primi tre giorni successivi all'ultimo giorno gas del mese di riferimento.";

- dopo il comma 14bis.2, è aggiunto il seguente comma 14bis.3:
  - "14bis.3 In caso di raccolta della misura di cui ai commi 14bis.1 o 14bis.2 non andata a buon fine, l'impresa di distribuzione è tenuta ad acquisire e mettere a disposizione tale lettura contestualmente alla raccolta e alla messa a disposizione delle letture del mese successivo."
- 2.2 L'articolo 15bis del TIVG è modificato come segue:
  - al comma 15bis.2, prima delle parole "L'impresa di distribuzione" sono inserite le parole "Con riferimento ai punti di riconsegna di cui al precedente articolo 14, ".
  - al comma 15bis.3:
    - a) le parole "articolo 14bis" sono sostituite dalle parole "comma 14bis.1";
    - b) alla lettera a), le parole "dall'impresa di distribuzione" sono eliminate;
    - c) alla lettera b), le parole "dall'impresa di distribuzione" sono eliminate;
  - dopo il comma 15bis.3, è aggiunto il seguente comma:
    - "15bis.3bis In caso di lettura non effettuata ai sensi del comma 14bis.1 o del comma 14bis.2, l'impresa di distribuzione procede alla stima della lettura onde stimare il prelievo realizzato fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento sulla base del profilo di prelievo e del CA PDR assegnati al punto di riconsegna."
- 2.3 Il comma 63.2 della RQDG è abrogato.
- 2.4 Il punto 6. della deliberazione 19 marzo 2015, 117/2015/R/gas, è abrogato.

#### Articolo 3

Messa a disposizione dei dati di misura

- 3.1 Il comma 15.1 del TIVG è sostituito dal seguente comma:
  - "15.1 L'impresa di distribuzione mette a disposizione del SII i dati di misura, relativi ai punti di riconsegna nella titolarità di ciascun utente della distribuzione:
    - a) entro il sesto giorno lavorativo del mese, con riferimento ai dati rilevati ai sensi dell'articolo 14;
    - b) entro il giorno sette del mese, con riferimento ai dati rilevati ai sensi dei commi 14bis.1 e 14bis.2.".
- 3.2 Il comma 15bis.4 del TIVG è sostituito dal seguente comma:
  - "15bis.4 L'impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione del SII le misure che rettificano misure trasmesse in precedenza ai sensi della



presente Sezione 2, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 15.3 e con le medesime tempistiche di cui al comma 15.1.".

#### Articolo 4

Aspetti relativi alla fatturazione

4.1 La Tabella 3 dell'Allegato A al TIF è sostituita dalla seguente tabella:

Tabella 3: Frequenza di fatturazione per i clienti del settore del gas naturale

Tipologia di clienti	
Fino a 500 Smc/anno	Almeno quadrimestrale
Superiore a 500 e fino a 5.000 Smc/anno	Bimestrale
Superiore a 5.000 Smc/anno	Mensile

- 4.2 Al comma 6.6 del TIF, lettera a), le parole "clienti del settore gas con punti di riconsegna per i quali non è obbligatoria la rilevazione delle misure con dettaglio giornaliero;" sono sostituite dalle parole "clienti del settore gas titolari di punti di riconsegna:
  - i. non dotati di *smart meter*;
  - ii. dotati di *smart meter* per cui si verifica la mancata raccolta ai sensi dei commi 14bis.1 o 14bis.2 del TIVG;".
- 4.3 Ai commi 7.1, lettera b), e 12.1 del TIF, le parole "con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero" sono sostituite dalle parole "non dotati di *smart meter*".
- 4.4 L'articolo 8 del TIF è modificato come segue:
  - al comma 8.1, le parole "con frequenza di lettura mensile con dettaglio giornaliero" sono sostituite dalle parole "dotati di *smart meter*";
  - il comma 8.2 è sostituito dal seguente comma:
    - "8.2 I venditori sono tenuti a mettere a disposizione almeno una modalità di raccolta dell'autolettura:
      - a) relativamente a ciascun cliente titolare di un punto di cui al comma 8.1, lettera a), qualora siano state emesse una o più bollette contabilizzanti consumi determinati in base a dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi;
      - b) relativamente a ciascun cliente titolare di un punto di cui al comma 8.1, lettera b), qualora siano state emesse consecutivamente bollette contabilizzanti consumi determinati in base a dati di misura stimati per periodi corrispondenti a due volte quelli indicati alla Tabella 3 dell'Allegato A.";
  - al comma 3, le parole "di cui al precedente comma 7.1, lettera c)" sono sostituite dalle parole "di cui al precedente comma 8.1, lettera c)".
- 4.5 Al comma 15.2 del TIF le parole "RQDG, articolo 58, comma 1" sono sostituite dalle parole "RQDG, articolo 69, comma 1".



## Articolo 5

Indennizzi automatici a carico delle imprese di distribuzione in favore dei clienti finali

- 5.1 All'articolo 17 del TIF, dopo il comma 17.1, sono aggiunti i seguenti commi:
  - "17.1bis L'impresa di distribuzione di gas naturale riconosce al cliente finale titolare di punto di riconsegna dotato di *smart meter* con consumo annuo fino a 500 Smc un indennizzo automatico di ammontare pari a 10 € qualora non sia raccolta la lettura ai sensi dei commi 14bis.1 e 14bis.2 del TIVG per 6 (sei) mesi consecutivi.
  - 17.1ter L'impresa di distribuzione di gas naturale riconosce al cliente finale titolare di punto di riconsegna dotato di *smart meter* con consumo annuo superiore a 500 Smc e fino a 5.000 Smc un indennizzo automatico di ammontare pari a 10 € qualora non sia raccolta la lettura ai sensi dei commi 14bis.1 e 14bis.2 del TIVG per 3 (tre) mesi consecutivi.".
- 5.2 Al comma 17.2 del TIF, le parole "di cui al comma 17.1" sono sostituite dalle parole "di cui al presente articolo".

## Articolo 6

Riconoscimento parziale dei costi per indennizzi di mancata lettura per punti con smart meter di classe G4 e G6, fino al livello fisiologico

- 6.1 L'articolo 46, comma 46.1, della RTDG è sostituito dal seguente:
  - "46.1 In ciascun anno t, l'ammontare di perequazione  $PM_{t,c}$ , riconosciuto a consuntivo a ciascuna impresa distributrice c, relativo al meccanismo di cui al comma 44.1 lettera a) è pari a:

$$PM_{t,c} = CS_{t,c}^{switch} - RE_{t,c}^{switch} + VRM_{t,c} - RE_{t,c}^{mis} - RPM_{t,c} + CIND$$

dove:

- $CS_{t,c}^{switch}$  è il costo *standard* per le letture di *switch*, in eccedenza al numero di letture di *switch* dell'anno 2018, effettuate nell'anno t dall'impresa distributrice t, ottenuto dal prodotto del corrispettivo unitario per *switch*, fissato dall'Autorità per l'anno t pari a 5 euro, per il numero di letture di *switch* effettive dell'anno t;
- $RE_{t,c}^{s,max}$  è il ricavo conseguito applicando la quota parte della componente tariffaria  $t_l(mis)$  destinata alla copertura dell'incremento del numero di letture



di *switch* rispetto all'anno 2018, fissata unitariamente pari a 0,10 euro per punto di riconsegna per anno;

- $RE_{t,c}^{mis}$  è il ricavo conseguito applicando la componente tariffaria  $t_l(mis)$  al netto della componente a copertura dei costi di *switch*, assunta pari a 0,10 euro per punto di riconsegna per anno;
- *RPM*<sub>t,c</sub> è la penale relativa a ciascuna impresa distributrice c, in relazione al grado di assolvimento degli obblighi previsti dalle disposizioni delle *Direttive* per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas. In termini formali:

$$RPM_{t,c} = \sum_{g} \max(\Delta N_c^g; 0) * P_g$$

con:

- $\circ$   $P_g$  è la penale unitaria per singolo gruppo di misura, appartenente alla classe g non installato nei termini previsti, il cui valore è riportato nella Tabella 9;
- $\circ \quad \Delta N_c^g = min(\left.N_c^g\right|_{previsti} \left.N_c^g\right|_{effettivi}; 0.5 * \left.N_c^g\right|_{previsti})$

dove

- $N_c^g$  previsti è il numero di punti di riconsegna, dotati di gruppi di misura della classe g, serviti dall'impresa distributrice c, per i quali entro il 31 dicembre dell'anno t è prevista, ai sensi delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, l'installazione di gruppi di misura aventi i requisiti minimi definiti nella medesima deliberazione;
- o  $N_c^g \big|_{effettivi}$  è il numero di punti di riconsegna, dotati di gruppi di misura della classe g, serviti dall'impresa distributrice c, per i quali entro il 31 dicembre dell'anno t è stato messo in servizio un gruppo di misura avente i requisiti minimi di cui alle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas;
- CIND è la compensazione per indennizzi riconosciuti ai clienti finali di cui all'articolo 17 del TIF, determinata come somma delle componenti CIND>500 e CIND≤500 di cui ai commi 46.4 e 46.5.".
- 6.2 All'articolo 46 della RTDG, dopo il comma 46.3, sono aggiunti i seguenti commi:
  - "46.4 La componente  $CIND_{>500}$  è determinata sulla base della seguente formula, con riferimento all'anno civile precedente:



$$CIND_{>500} = \alpha * min [N * IF * Vind * n; \sum_{i=1}^{N} IND_i]$$

dove:

- a è un coefficiente che assume valore pari a 0,8;
- Nè il numero di clienti finali con *smart meter* gas di classe G4-G6 alla fine dell'anno con consumi annui superiori a 500 Smc nel medesimo anno;
- *IF* è il tasso di insuccesso fisiologico della telelettura con *smart meter* gas per i punti con consumi annui superiori a 500 Smc;
- *Vind* è il valore unitario dell'indennizzo di cui al comma 17.1bis del TIF;
- *n* è pari a 2;
- IND<sub>i</sub> è la somma degli indennizzi, in euro, riconosciuti al cliente finale i nell'anno civile precedente ai clienti con consumi annui superiori a 500 Smc.
- 46.5 La componente  $CIND_{\leq 500}$  è determinata sulla base della seguente formula, con riferimento all'anno civile precedente:

$$CIND_{\leq 500} = \alpha * \min [N * IF * Vind * n; \sum_{i=1}^{N} IND_i]$$

dove:

- a è un coefficiente che assume valore pari a 0,8;
- *N* è il numero di clienti finali con *smart meter* gas di classe G4-G6 alla fine dell'anno con consumi fino a 500 Smc nel medesimo anno;
- *IF* è il tasso di insuccesso fisiologico della telelettura con *smart meter* gas per i punti con consumi annui fino a 500 Smc;
- *Vind* è il valore unitario dell'indennizzo di cui al comma 17.1bis del TIF;
- *n* è pari a 1;
- IND<sub>i</sub> è la somma degli indennizzi, in euro, riconosciuti al cliente finale i nell'anno civile precedente ai clienti con consumi annui fino a 500 Smc.
- 46.6 Ciascuna impresa comunica annualmente all'Autorità, secondo modalità e tempistica stabilite dalla stessa Autorità, con riferimento all'anno civile precedente, l'ammontare degli indennizzi riconosciuti ai clienti finali ai sensi dell'articolo 17 del TIF evidenziando il sottoinsieme dei clienti finali i cui misuratori non hanno mai comunicato nell'anno civile precedente e suddividendo per punti il cui consumo annuo è risultato fino a 500 Smc oppure superiore e per numero di indennizzi per punto.".



#### Articolo 7

Indennizzi a carico delle imprese di distribuzione in favore degli utenti della distribuzione

## 7.1 Il comma 15.5 del TIVG è sostituito dal seguente:

- "15.5 Qualora non siano rispettati i termini di messa a disposizione di cui al precedente comma 15.1 lettere a) e b), l'impresa di distribuzione è tenuta a corrispondere all'utente della distribuzione un indennizzo automatico per ciascun punto di riconsegna così determinato:
  - a) per i punti di riconsegna di cui al comma 14.1, lettere da a) a c), un indennizzo pari a:
    - i. 4 €, in caso di ritardo pari ad un giorno rispetto ai termini di cui al comma 15.1 lettera a);
    - ii. l'importo di cui alla precedente lettera a), maggiorato di 0,40 € per ciascun giorno di ritardo ulteriore rispetto al primo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi superiori a 45 giorni;
  - b) per i punti di riconsegna di cui al comma 14.1, lettera d), un indennizzo pari a 0,10 €, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al comma 15.1 lettera a), fino ad un massimo di 1€;
  - c) per i punti di riconsegna di cui al precedente articolo 14bis, un indennizzo pari a 1 €, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al comma 15.1 lettera b), fino ad un massimo di 25 €.".

## 7.2 Dopo il comma 15.5 del TIVG sono aggiunti i seguenti commi:

- "15.6 In caso di mancato rispetto del termine di messa a disposizione dei cui al precedente comma 15.1 lettera b), le imprese di distribuzione sono tenute a corrispondere a ciascun utente della distribuzione un indennizzo pari a 35 €, per ogni punto di riconsegna fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo "OM1\_TG", di cui alla successiva Tabella 17, che ciascuna impresa di distribuzione è tenuta a garantire per ogni utente della distribuzione, per ciascun mese.
- 15.7 In caso di messa a disposizione di dati periodici di misura stimati, per i punti di riconsegna di cui al precedente articolo 14bis.1 con calibro misuratore maggiore o uguale G10, le imprese di distribuzione sono tenute a corrispondere a ogni utente della distribuzione due indennizzi rispettivamente pari a 36 € e a 12 € per ogni punto di riconsegna fino al raggiungimento degli obiettivi minimi "OM2 QG100" e "OM3 QG30", di cui alla successiva Tabella 17, che



ciascuna impresa di distribuzione è tenuta a garantire per ogni utente della distribuzione, per ciascun mese.".

7.3 Dopo la Tabella 16 è inserita la seguente tabella:

"Tabella 17: Obiettivi minimi relativi alla tempistica e alla qualità dei dati di misura periodici, messi a disposizione mensilmente dalle imprese di distribuzione, per ciascun utente della distribuzione titolare di un numero di PDR > 10 sulla propria rete di distribuzione, con riferimento ai PDR di cui all'articolo 14bis.1 con calibro misuratore maggiore o uguale a G10.

Indicatore di performance	Obiettivo Minimo	Valore [%]
Rispetto del termine di messa a disposizione dei dati di misura di cui al comma 15.1 lettera b)	OM1_TG	98%
Qualità dati di misura: effettivi = 100%	OM2_QG100	75%
Qualità dati di misura: effettivi ≥ 30% e ≤ 100%	OM3_QG30	15%

"

#### Articolo 8

Gestione centralizzata nel SII della quantificazione degli indennizzi di cui ai commi 15.6 e 15.7 del TIVG

- 8.1 Entro il mese M+2, per ciascuna impresa di distribuzione, nei confronti di ciascun utente della distribuzione, il SII verifica il raggiungimento degli obiettivi minimi definiti nella Tabella 17 del TIVG.
- 8.2 Entro il medesimo termine, il SII determina l'ammontare degli indennizzi di cui ai commi 15.6 e 15.7 del TIVG e ne dà comunicazione alle imprese di distribuzione e agli utenti della distribuzione interessati.
- 8.3 La comunicazione di cui al precedente punto 8.2 deve contenere almeno le seguenti informazioni, per ciascun utente della distribuzione:
  - a) codice pratica SII;
  - b) dati identificativi dell'impresa di distribuzione;
  - c) dati identificativi dell'utente della distribuzione;
  - d) anno di competenza;
  - e) mese di competenza;
  - f) ammontare in euro da corrispondere per ciascun indennizzo, con il dettaglio dei dati utilizzati per determinare l'ammontare in euro;
  - g) obiettivi minimi raggiunti per ciascun indennizzo;
  - h) PDR interessati per ciascun indennizzo.
- 8.4 Entro il mese M+3, le imprese di distribuzione interessate, sulla base della comunicazione di cui al precedente punto ii., corrispondono l'ammontare degli



indennizzi a ciascun utente della distribuzione interessato e ne danno rendicontazione al SII.

#### Articolo 9

## Disposizioni finali

- 9.1 Le modifiche e le integrazioni di cui al presente provvedimento trovano efficacia a decorrere dalla data del 1 aprile 2023, con le seguenti eccezioni:
  - le disposizioni di cui all'articolo 7 del presente provvedimento si applicano a partire dai dati di misura messi a disposizione nel mese di novembre 2022, con riferimento ai dati di competenza del mese di ottobre 2022;
  - l'effettiva erogazione degli indennizzi di cui all'articolo 7, comma 7.2, del presente provvedimento, con riferimento ai dati di misura di competenza del mese di ottobre 2022 e fino ai dati di competenza del mese di dicembre 2022, avviene sulla base dell'ammontare determinato da ciascuna impresa di distribuzione per ciascun utente della distribuzione, entro il secondo mese successivo alla messa a disposizione dei dati;
  - le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente provvedimento trovano applicazione in via sperimentale, ai fini di verifica e collaudo, a decorrere dal mese di dicembre 2022, su dati di competenza del mese di ottobre 2022, e fino al mese di febbraio 2023, su dati di competenza del mese di dicembre 2022;
  - le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente provvedimento trovano efficacia in via ordinaria a decorrere dal mese di marzo 2023, con riferimento ai dati di misura di competenza del mese di gennaio 2023.
- 9.2 Le disposizioni di cui all'articolo 14bis del TIVG e all'articolo 17 del TIF si riferiscono anche agli *smart meter* che risultano già installati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, indipendentemente dalla eventuale loro riclassificazione da parte dell'impresa di distribuzione compiuta ai sensi della deliberazione 522/2017/R/gas.
- 9.3 Il parametro IF delle formule delle componenti *CIND*>500 e *CIND*≤500 di cui rispettivamente ai commi 46.4 e 46.5 della RTDG, come modificata dal presente provvedimento, è pari a 4,8% e 5%, rispettivamente per i punti con consumi annui superiori a 500 Smc e per i punti con consumi annui fino a tale soglia.
- 9.4 Per l'anno 2023, nelle formule delle componenti  $CIND_{>500}$  e  $CIND_{\leq 500}$  di cui rispettivamente ai commi 46.4 e 46.5 della RTDG, come modificata dal presente provvedimento, la lettera n è posta pari rispettivamente a 1,5 e pari a 0,75.
- 9.5 La presente deliberazione e i testi del TIVG, della RQDG, del TIF, della RTDG, della deliberazione 631/2013/R/gas e della deliberazione 117/2015/R/gas, come risultanti dalle modifiche e integrazioni disposte dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.



21 giugno 2022

IL PRESIDENTE Stefano Besseghini